Allegato1

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI COMPLETI PER LA RACCOLTA DI PLASMA, OCCORRENTE ALLA FONDAZIONE IRCCS SAN GERARDO DEI TINTORI DI MONZA (CAPOFILA), ALLA ASST LODI ED ALLA ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA (MANDANTI).

CIG: B7F6F87AF7

Aggiudicazione con il criterio "dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo"

(Art. 108 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36)

Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 – Codice contratti pubblici: **Direttore S.C. Gestione Acquisti, Provveditorato, Economato**.

Premessa

Questa Fondazione assegnerà la fornitura in epigrafe mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. N. 36/2023, utilizzando la piattaforma di intermediazione telematica di Regione Lombardia SINTEL, con l'osservanza delle norme legislative e regolamentari vigenti, Legge Regionale Lombardia n. 3/2007, con particolare riferimento al presente Capitolato Speciale e a tutti gli atti di gara predisposti da questa Amministrazione.

L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell'art. 108 comma 2 D. Lgs. 36/2023.

ART. 1: Oggetto, durata e importo dell'appalto

Oggetto dell'appalto è la fornitura di:

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI COMPLETI PER LA RACCOLTA DI PLASMA, OCCORRENTE ALLA FONDAZIONE IRCCS SAN GERARDO DEI TINTORI DI MONZA (CAPOFILA), ALLA ASST LODI ED ALLA ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA (MANDANTI), il cui dettaglio tecnico è descritto nel Disciplinare di Gara.

La procedura si articola in un unico lotto:

	Descrizione servizi/beni	CPV	CIG
	FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI COMPLETI PER LA RACCOLTA DI PLASMA	33124110-9	**B7F6F87AF7**
	A) Importo totale (36 MESI) soggetto a ribasso così suddiviso:		**€ 680.400,00**
	- Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori		**€ 162.000,00**
	- ASST LODI		**€ 356.400,00**
	- ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA		**€ 162.000,00**
	B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso così suddiviso:		**€ 1.316,04**
	- Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori		**€ 00,00**
	- ASST LODI		**€ 266,04**
	- ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA		**€ 1.050,00**
	A) + B) Importo complessivo (36 MESI) a base di gara, così suddiviso:		**€ 681.716,04,00**
	- Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori		**€ 162.000,00**
	- ASST LODI		**€ 356.666,04**
	- ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA		**€ 163.050,00**

La presentazione di offerte che siano pari o superino l'importo posto a base d'asta comporteranno automaticamente l'esclusione della Ditta.

La durata del contratto, che verrà stipulato inizialmente con l'aggiudicatario, è di 36 mesi decorrenti dalla data di inizio della fornitura che verrà indicata nel provvedimento di aggiudicazione.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 36 mesi, purché ne perduri la convenienza, da valutarsi anche alla luce della qualità e puntualità delle prestazioni nei primi 36 mesi.

Su richiesta della Fondazione, e qualora ciò si renda necessario per assicurare la continuità nell'erogazione della fornitura, nelle more dello svolgimento della successiva gara, l'aggiudicatario sarà obbligato a prorogare la fornitura fino ad un massimo di 6 mesi, e comunque fino al subentro del nuovo aggiudicatario, alle medesime condizioni previste nel presente capitolato.

Tutti i prodotti devono essere forniti del marchio CE, ove previsto.

E' tassativamente esclusa l'imposizione di minimi d'ordine.

ART. n. 2: Installazione, collaudo e assistenza tecnica per le apparecchiature in comodato

2.1 - Installazione e collaudo

La ditta aggiudicataria, all'inizio del contratto e per ogni modello di apparecchiatura aggiudicata, è tenuta ad effettuare a proprio carico l'installazione e il collaudo di messa in servizio delle apparecchiature alla presenza del Responsabile dell'Unità di Ingegneria Clinica o suo delegato incaricato, e a consegnare al medesimo una copia delle verifiche di sicurezza elettrica secondo le norme generali e/o particolari.

Le apparecchiature fornite dovranno essere nuove, non ricondizionate e mai utilizzate, di ultima generazione, costruite a regola d'arte e in conformità alle norme di sicurezza C.E.I. o ad altre norme internazionali ufficialmente riconosciute sulla sicurezza elettrica e meccanica in ambiente ospedaliero. Dovranno essere inoltre corredate della manualistica d'uso in lingua italiana e di copia delle certificazioni di conformità.

Durante le operazioni di trasporto, di consegna e messa in opera della fornitura, la Ditta assume l'obbligo di sollevare la stazione appaltante da ogni responsabilità per tutti i rischi di perdite e di danni subiti dai singoli beni.

La Fondazione, inoltre, potrà richiedere, prima, durante o dopo l'installazione, che siano effettuate tutte quelle prove o misure, previste dalle vigenti disposizioni, atte ad evidenziare gli aspetti costruttivi di sicurezza di ciascuna apparecchiatura. Le spese relative saranno a carico della Ditta fornitrice.

L'installazione delle apparecchiature si intenderà eseguita quando tutte le prove di funzionamento e di rispondenza alle normative vigenti avranno dato esito positivo.

La data e le modalità di collaudo dovranno essere concordare con il Servizio di Ingegneria clinica scrivendo almeno 15 giorni prima a ingegneriaclinica.manutenzione@irccs-sangerardo.it.

Si precisa comunque che il collaudo ad esito positivo definisce l'inizio di decorrenza del contratto e avverrà solamente quando:

1. tutti gli apparecchi previsti dal presente capitolato saranno stati consegnati;
2. tutte le installazioni e configurazioni previste saranno avvenute;
3. tutte le integrazioni saranno state realizzate;
4. l'addestramento sarà stato pienamente completato (come da successivo art. 3);
5. la soluzione non evidenzia problematiche bloccanti o mancate funzionalità di base per almeno 10 giorni lavorativi e continuativi di utilizzo.

2.2 - Assistenza tecnica full risk

Durante tutto il periodo contrattuale, a decorrere dalla data di collaudo ad esito positivo, saranno a carico della Ditta aggiudicataria le seguenti attività:

La ditta si impegna a fornite all'inizio di ogni anno di contratto il calendario delle manutenzioni preventive programmate all'indirizzo: ingegneriaclinica.manutenzione@irccs-sangerardo.it.

2.3 - Manutenzione Programmata

Ai fini del rispetto delle norme per l'accreditamento di questa Fondazione, dovrà eseguire almeno n. 1 intervento di manutenzione preventiva l'anno per ogni apparecchiatura e n. 1 verifica di sicurezza elettrica l'anno per ogni

apparecchiatura, salvo diverse indicazioni previste dal produttore nel manuale d'uso e di service. Dovranno essere compilati i relativi protocolli con il risultato delle misure stesse e dovrà essere allegato il certificato di taratura degli strumenti utilizzati. Inoltre dovranno essere annualmente misurati tutti quei parametri funzionali che necessitano di taratura o verifica metrologica periodica compilando i relativi protocolli riportando il sistema di misura campione adottato, con indicazione dei dati degli strumenti utilizzati utili alla loro identificazione univoca anche per consentire eventuali controlli della loro taratura. Al termine di ogni intervento di manutenzione preventiva dovrà essere attaccata all'apparecchiatura apposita etichetta contenente la data di esecuzione dell'ultimo intervento e la data entro cui dovrà essere eseguito il successivo.

La ditta aggiudicataria dovrà inoltre provvedere all'aggiornamento del software in caso di nuove release.

All'atto dell'affidamento ed all'inizio di ogni anno solare, la ditta affidataria dovrà inviare al Coordinatore tecnico e alla U.O. Ingegneria Clinica (ingegneriaclinica.manutenzione@irccs-sangerardo.it) il calendario annuale delle date di esecuzione delle operazioni di manutenzione programmata e verifiche di sicurezza;

2.4 - Manutenzione Correttiva

Gli interventi di riparazione su guasto si intendono in numero illimitato e nulla escluso (e.g. kit, ricambi, filtri, spese di trasferta e di spedizione, …). Si precisa che sono inclusi tutti gli interventi necessari per garantire la perfetta funzionalità del sistema ivi descritto che comportano le riparazioni delle apparecchiature e della strumentazione compresi gli eventuali software applicativi e il corretto interfacciamento con i sistemi informativi aziendali. Le riparazioni in numero illimitato dovranno essere effettuate in loco, in caso contrario la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla sostituzione temporanea delle apparecchiature entro e non oltre 24 ore dalla chiamata.
Il servizio di manutenzione è erogato a tutti i sistemi oggetto del contratto, sia hardware che software, nessuno escluso.
Il tempo di intervento del personale tecnico dal momento della chiamata, sarà di 24 ore solari. In caso di fermo macchina superiore alle 24 ore solari verrà messa in funzione un'apparecchiatura nuova sostitutiva, con caratteristiche identiche o migliori per assicurare continuità operativa alla sala operatoria.
La Ditta aggiudicataria dovrà fornire alla U.O Ingegneria Clinica documentazione dettagliata comprovante l'effettuazione di ogni attività di manutenzione correttiva. Tale documentazione è vincolante al pagamento dei canoni di manutenzione.

2.5 - Verbali di intervento tecnico

Tutti i verbali d'intervento tecnico, per la manutenzione programmata e correttiva, tutte le check-list ed i protocolli compilati di cui sopra, dovranno essere fatti firmare dal personale utilizzatore (e.g. Coordinatore Infermieristico o suo delegato) e fatti poi pervenire alla U.O. Ingegneria Clinica in formato elettronico all'indirizzo: ingegneriaclinica.manutenzione@irccs-sangerardo.it

2.6 - Clausola d'aggiornamento tecnologico

Nel caso in cui, durante il periodo contrattuale, si registrasse da parte della ditta aggiudicataria la comparsa sul mercato di prodotti e/o materiali e/o metodiche con caratteristiche radicalmente innovative o migliorative rispetto a quelli aggiudicati, con la stessa ditta aggiudicataria si concorderà la fornitura del nuovo prodotto, in sostituzione di quello aggiudicato, alle medesime condizioni economiche.
Ove peraltro il nuovo prodotto consentisse economie di gestione, sarà concordata tra le parti una congrua riduzione del prezzo d'aggiudicazione.
L'approvazione formale da parte del Responsabile del procedimento sarà subordinata alla valutazione tecnica e al parere favorevole di tutti i servizi aziendali coinvolti.
In ogni caso non saranno presi in considerazione aumenti dei prezzi d'aggiudicazione.

2.7- Parti di ricambio ed esclusioni

Tutte le parti di ricambio necessarie per le attività elencate nei precedenti punti si ritengono comprese e sono a carico della Ditta Aggiudicataria. La Ditta si impegna ad utilizzare, salvo diverso specifico accordo formale, esclusivamente parti di ricambio originali ed "a nuovo", e, qualora previsto, dovranno essere dotate di versione firmware dichiarata dal costruttore compatibile con la relativa versione software dell'apparecchiatura a cui sono destinate.
In nessun caso la Ditta Aggiudicataria potrà astenersi dalla completa e perfettamente funzionante risoluzione dei malfunzionamenti imputando la causa al mancato approvvigionamento di parti di ricambio.
Dal servizio sono da intendersi escluse le sole parti di ricambio degli interventi su chiamata per eliminazione di guasti non derivanti dal normale uso o dalla normale usura delle apparecchiature, quali:
- manomissioni e/o dolo;
- danni causati da incendio, esplosioni, calamità naturali;
- danni accidentali reiterati sul medesimo componente

L'individuazione della causa del guasto, ai fini della sua attribuibilità o meno a normale uso o normale usura, viene demandata alla valutazione congiunta del tecnico della Ditta e di un funzionario del Servizio di Ingegneria Clinica della Fondazione IRCCS o altro incaricato. Per questi casi il Fornitore è tenuto a mandare tempestivamente (entro 3 giorni

solari) una relazione scritta, dettagliata e con foto del danno all'indirizzo ingegneriaclinica.manutenzione@irccs-sangerardo.it motivando l'attribuibilità del guasto. Il Servizio di Ingegneria Clinica fornirà le opportune controdeduzioni eventualmente richiedendo un approfondimento tecnico congiunto. Non verranno riconosciuti danni accidentali reiterati sul medesimo componente qualora non fosse prima pervenuta e sottoscritta dal DEC la documentazione relativa al primo danno accidentale. In ogni caso viene richiesto al fornitore, per ciascuno dei 3 casi sopraindicati, di provvedere tempestivamente all'esecuzione di una nuova e ulteriore sessione formativa con gli utilizzatori da concordare negli orari a loro idonei. Nei casi sopra descritti le spese per l'eventuale sistemazione dell'apparecchiatura verranno concordate tra le Parti.

2.8 - Ulteriori precisazioni

In caso di guasto non riparabile sarà a carico della ditta aggiudicatrice la sostituzione definitiva con analoga apparecchiatura dalle medesime caratteristiche tecniche o superiori –rieseguendo installazione e verifiche di sicurezza elettrica.

ART. n. 3: Corso di formazione

La Ditta Aggiudicataria sarà tenuta ad erogare un corso d'istruzione al personale medico ai tecnici addetti sull'uso. Salvo diverse indicazioni la Ditta Aggiudicataria sarà tenuta ad effettuare la prima sessione durante il collaudo. Copia elettronica di un verbale di avvenuta istruzione indicante almeno:

- Nominativo, qualifica e firma del docente;
- numero, nominativi, qualifica e firma dei discenti presenti;
- data, durata della/e sessione/i ed elenco degli argomenti trattati;

andrà mandata al Direttore di Unità, al Coordinatore Infermieristico e alla S.C. Ingegneria Clinica all'indirizzo: ingegneriaclinica.manutenzione@irccs-sangerardo.it. La Ditta Aggiudicataria sarà tenuta ad erogare durante il periodo contrattuale tutti quei corsi di formazione ritenuti necessari dal personale utilizzatore ai fini di un funzionamento corretto e sicuro dell'apparecchiatura offerta.

ART. 4: Condizioni di fornitura e modalità di consegna

Le Imprese offerenti dovranno considerare, a tutti gli effetti, l'ubicazione e le caratteristiche dei luoghi ove dovranno essere consegnate le merci, i percorsi e lo stato di viabilità in genere, al fine di tenerne conto nella previsione della fornitura e per procedere alla perfetta esecuzione della stessa.

Per assumere tutti gli elementi necessari per la presentazione di un'offerta equa e rimunerativa, le Imprese dovranno anche prendere conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possano aver influito o influire sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e sull'esecuzione della fornitura.

Quanto sopra premesso:

a) L'Aggiudicatario dovrà eseguire, a propria cura, rischio e spese, le somministrazioni nei tempi, nelle quantità e secondo le modalità che saranno man mano indicate, consegnando la merce nei recapiti indicati nell'ordine.

b) Gli imballaggi dei beni forniti, conformi alla normativa vigente, dovranno consentire un perfetto stato di conservazione dei prodotti oggetto della presente fornitura cosicché, confezionati nei dovuti modi, possano essere protetti da esalazioni, calore, luce, umidità, urti ed altre eventuali azioni meccaniche. Gli imballaggi dovranno riportare all'esterno tutte le indicazioni previste dalla normativa vigente, in particolare dovranno riportare, in lingua italiana, ben chiare le diciture e le avvertenze necessarie ad una corretta movimentazione e conservazione dei prodotti contenuti, nonché le descrizioni riguardanti le caratteristiche e le modalità d'uso degli stessi. Lo smaltimento degli imballaggi della fornitura è a carico del fornitore.

c) Gli ordini dovranno essere evasi indipendentemente dal quantitativo richiesto.

d) L'aggiudicatario assumerà a proprio carico la responsabilità della puntuale esecuzione della fornitura anche nei casi di scioperi o vertenze sindacali, sia del personale dipendente sia del personale di altre imprese a diverso titolo coinvolte, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione o ritardi nell'espletamento del contratto.

e) Per lo scarico del materiale, il fornitore non potrà avvalersi di personale dell'Ospedale. Ogni operazione dovrà essere eseguita dal fornitore, ovvero dal corriere incaricato della consegna, previo eventuale accertamento dell'ubicazione dei locali e degli orari lavorativi del ricevente.

f) I tempi di consegna dovranno essere quelli espressamente indicati nei buoni d'ordine e, comunque, non

superiori a **10 giorni** (lavorativi) dalla data d'invio dell'ordine.

g) Le singole somministrazioni saranno considerate ammesse solo quando saranno state dichiarate accettabili dall'incaricato al ricevimento: prima di tale dichiarazione esse si considereranno come depositate per conto dell'Aggiudicatario ed a rischio dello stesso.

h) L'Aggiudicatario dovrà ritirare, a propria cura e spese, entro 24 ore dalla chiamata, le merci che dovessero risultare difettose o non conformi ai requisiti, anche se manomesse o sottoposte ad esame di controllo. In pendenza o in mancanza del ritiro, i prodotti forniti resteranno a disposizione del fornitore stesso, senza alcuna responsabilità da parte dell'Amministrazione per l'eventuale degrado o deprezzamento che dovessero subire.

La giacenza presso la Fondazione d'eccedenze non autorizzate sarà a totale rischio del fornitore.

Qualora le spese di stoccaggio fossero rilevanti, le stesse saranno a carico della Impresa e saranno detratte dalla cauzione prestata, ovvero dall'importo delle fatture in attesa di liquidazione.

i) L'accettazione delle merci da parte del personale incaricato non solleverà l'Aggiudicatario dalle responsabilità per le proprie obbligazioni in relazione ai vizi apparenti od occulti riscontrati all'atto del consumo. La firma per ricevuta non impegnerà in ogni caso l'Amministrazione se non come attestazione della quantità ricevuta: la Fondazione si riserverà il diritto di comunicare le proprie osservazioni e le eventuali contestazioni, per iscritto, anche in seguito.

j) La Fondazione potrà, a sua esclusiva discrezione, chiedere all'Aggiudicatario altra quantità in sostituzione della merce rifiutata, oppure provvedervi direttamente sul libero mercato. Nel primo caso, l'Aggiudicatario dovrà provvedere nei tempi e modi indicati, reintegrando l'Amministrazione d'ogni spesa o danno derivanti dalla male eseguita somministrazione. Nel secondo caso, l'Aggiudicatario dovrà reintegrare l'Amministrazione tanto dell'eventuale maggior spesa quanto dell'eventuale danno.

k) In caso di forniture accettate per esigenze di servizio, ma risultanti in seguito non rispondenti ai requisiti, sì da legittimarne la svalutazione, l'Amministrazione invierà comunicazione scritta all'Aggiudicatario ed opererà, senza alcuna formalità, una detrazione pari al minor valore che riconoscerà ai generi stessi.

l) Qualora fosse riscontrata, in qualsiasi momento della fornitura, la non rispondenza delle merci alle caratteristiche degli atti di gara tutti e/o della campionatura eventualmente richiesta e dichiarata conforme, ovvero in caso di continuato ritardo o di mancata consegna, ovvero l'Aggiudicatario non fosse in grado per qualsiasi motivo di tenere fede ai propri impegni contrattuali, la Fondazione affiderà ad altra Impresa la fornitura utilizzando, se possibile, la graduatoria della presente gara e, alla fine della somministrazione, provvederà ad addebitare alla Impresa inadempiente il maggior costo sostenuto, fatta salva la possibilità di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti.

ART. 5: Sanzioni per eventuali inadempimenti e penali

Fermo restando quanto previsto al successivo articolo "Risoluzione del Contratto, recesso del contratto" e salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno, In caso di interruzione o di irregolarità nell'esecuzione della fornitura, l'Amministrazione potrà:

- effettuare l'acquisto presso terzi, in danno dell'aggiudicatario inadempiente, con addebito allo stesso delle maggiori spese sostenute;
- applicare una penalità di €300,00 per le forniture non eseguite o non idonee;
- applicare una penalità giornaliera, nella misura dell'1,5‰ dell'ammontare netto contrattuale, per:
 - le forniture eseguite in ritardo, per ogni giorno di ritardo;
 - Intempestiva comunicazione dell'indisponibilità temporanea del prodotto
 - Mancata sostituzione dei prodotti difformi entro i termini, difetti dell'imballo e non corretto trasporto

Il Direttore dell'esecuzione del contratto verifica la regolare esecuzione dello stesso da parte dell'operatore economico attraverso il controllo della conformità delle prestazioni erogate ai documenti contrattuali provvedendo alla tempestiva segnalazione al RUP di eventuali inadempimenti/irregolarità/difformità riscontrati che potrebbero dar luogo all'applicazione delle penali.
La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il fornitore dall'adempimento delle obbligazioni per le quali si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
L'Ente provvederà ad emettere fattura di importo corrispondente alla penale applicata. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'operatore economico dall'adempimento delle

obbligazioni per il quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
Qualora gli inadempimenti contrattuali determinino un importo massimo delle penali applicate superiore al 10% dell'importo netto contrattuale, l'Ente si riserva la facoltà di promuovere l'avvio del procedimento di risoluzione del contratto.
In caso d'inadempimento delle disposizioni contrattuali la Fondazione potrà rivalersi, senza alcuna formalità e in qualsiasi momento, sulla cauzione prestata ovvero sull'importo delle fatture in attesa di liquidazione.

ART. 6: Risoluzione del contratto, Recesso del contratto

CLAUSOLA DI RISOLUZIONE

Fermo quanto previsto dall'art. 122 del Codice, la Fondazione avrà facoltà di risolvere il contratto per inadempimento della Impresa aggiudicataria nei seguenti casi:

- grave violazione ed inadempimento degli obblighi contrattuali, non eliminati a seguito di diffida scritta da parte degli Enti;
- impossibilità per qualsiasi motivo a tenere fede ai propri impegni contrattuali;
- ripetuti ritardi o di continuata non rispondenza delle merci alle caratteristiche degli atti di gara e/o della campionatura eventualmente richiesta e dichiarata conforme;
- quando, dopo che gli Enti sono stati costretti a richiedere la sostituzione parziale o totale di una consegna di merce, la Impresa aggiudicataria non vi abbia provveduto;
- sospensione o mancata effettuazione della fornitura, anche parziale, da parte della Impresa;
- in caso di cessione in subappalto non autorizzato;
- inosservanza delle norme di legge, in particolare in materia di lavoro e previdenza, prevenzione, infortuni, sicurezza.

In caso di risoluzione, la Fondazione affiderà ad altra Impresa la fornitura, utilizzando, se possibile, la graduatoria della presente gara e, incamerata la cauzione prestata, alla fine del periodo contrattuale provvederà ad addebitare alla Impresa inadempiente il maggior costo sostenuto, fatta salva la possibilità di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti anche sull'importo delle fatture in attesa di liquidazione.

In caso di scioglimento o di liquidazione della Impresa aggiudicataria, la Fondazione potrà pretendere la continuazione del contratto da parte della Società in liquidazione.

CLAUSOLA DI RECESSO

La Fondazione avrà la facoltà unilaterale di recedere dal contratto in qualsiasi momento lo ritenesse opportuno, con preavviso da notificarsi al fornitore almeno 20 giorni prima, in conseguenza di eventi discendenti da modificazioni istituzionali dell'assetto aziendale, nonché da eventuali cambiamenti intervenuti nell'ambito delle attività di diagnosi e cura.

In tale evenienza il fornitore non avrà nulla da pretendere se non il pagamento delle forniture effettuate, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

ART. 7: Modifiche del contratto

Si rinvia a quanto espressamente stabilito dal Disciplinare di gara.

ART. 8: Responsabilità civile

L'operatore economico risponderà di ogni danno che possa derivare alla Fondazione, al suo personale, a terzi, compresi i danni ai beni mobili ed immobili, nell'esecuzione dell'appalto e nell'uso delle apparecchiature, anche in relazione all'operato e alla condotta dei propri collaboratori e/o di qualunque soggetto, compreso anche il personale di altre imprese a diverso titolo coinvolte.

L'operatore economico aggiudicatario dovrà contrarre apposita polizza d'assicurazione che preveda la copertura di tutti i rischi connessi all'oggetto dell'appalto. Per tutti i casi e per qualsiasi motivo tale polizza non

dovesse essere operante o dovesse prevedere a titolo solo esemplificativo limitazioni di garanzia, di copertura, massimali insufficienti, franchigie e/o scoperti, l'operatore economico risponderà direttamente.

Ogni documento assicurativo dovrà essere prodotto in copia alla contraente, a semplice richiesta.

La Fondazione sarà esonerata e manlevata da ogni responsabilità per danni, infortuni od eventi dannosi che dovessero accadere al personale di cui si avvarrà a qualsiasi titolo l'operatore economico nell'esecuzione del contratto.

Non sarà neppure responsabile di qualsiasi danno diretto o indiretto che l'appaltatore dovesse subire, anche per danneggiamenti o furti o perdite dei beni oggetti dell'appalto. In tali casi, l'aggiudicatario si impegna a sostituirli tempestivamente nei termini fissati nella lettera di segnalazione. Qualora l'operatore economico non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno nel termine fissato, la Fondazione ospedaliera potrà provvedere a trattenere l'importo sulla fattura di prima scadenza ed eventualmente sulle successive o sulla cauzione, con obbligo di reintegro immediato.

L'operatore economico aggiudicatario è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e previdenziali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

Si precisa che l'operatore economico assume altresì ogni responsabilità, sia per danni derivanti dall'uso dei prodotti e/o apparecchiature fornite, sia per infortuni e danni a persone o a cose, arrecati alla Fondazione ,al suo personale o a terzi, per fatto dell'operatore economico medesimo, o dei suoi dipendenti e collaboratori, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, sollevando pertanto la Fondazione committente da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro, anche se dovessero accadere al personale dipendente dell'impresa nell'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compreso e compensato nel corrispettivo del contratto.

ART. 9: Garanzie di esecuzione, tasse, imposte, spese, documenti

L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria secondo quanto stabilito dall'art. 117 del Codice.

La garanzia deve essere costituita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 gg., a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Non sarà autorizzato lo svincolo ed il ritiro della garanzia definitiva se non quando tutte le pattuizioni contrattuali saranno state integralmente osservate con piena soddisfazione della Fondazione.

L'eventuale cauzione provvisoria sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto e non prima della consegna della cauzione definitiva. Nell'attesa della cauzione definitiva, la Fondazione potrà rivalersi, per le inadempienze contrattuali dell'Aggiudicatario, anche sull'eventuale cauzione provvisoria e/o sulle fatture in attesa di liquidazione.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria, se dovuta.

Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti i depositi cauzionali.

Saranno a carico dell'Aggiudicatario tutte le spese di contratto, stesura, bollo, registrazione, scritturazione delle copie occorrenti alla Impresa stessa ed ai diversi Uffici, i bolli sui mandati di pagamento, e tutte le imposte e tasse che dovessero in avvenire colpire il contratto e successive inerenti.

In particolare, l'Aggiudicatario dovrà versare l'importo necessario alla registrazione del verbale di gara presso l'Ufficio del Registro competente e un numero di marche da bollo, subordinato al numero di pagine del verbale stesso, che sarà specificatamente indicato nella lettera di aggiudicazione.

In caso di più aggiudicatari (fornitura suddivisa in lotti), l'importo necessario alla registrazione del verbale e le marche da bollo saranno suddivisi e addebitati proporzionalmente all'importo di aggiudicazione.

Tutti gli oneri a carico dell'Aggiudicatario dovranno essere versati, con le modalità indicate in seguito, entro 10 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

L'I.V.A. resterà a carico della Fondazione e la Impresa aggiudicataria dovrà addebitarla in fattura ai sensi della normativa vigente

Oltre alla garanzia definitiva, l'Aggiudicatario dovrà presentare i documenti che saranno precisati nella lettera d'aggiudicazione, in particolare:

a) La documentazione atta a comprovare quanto dichiarato in sede di gara;

b) La documentazione prevista dalla vigente normativa antimafia;

c) Ogni altro documento ritenuto necessario dall'Amministrazione.

Ove previsto dalla normativa, la documentazione potrà essere sostituita da autocertificazione resa nei termini di legge.

Qualora l'Aggiudicatario non fosse in grado di produrre la documentazione richiesta, ovvero non fosse in grado di tenere fede ai propri impegni contrattuali, ovvero risultassero false le dichiarazioni rese nelle autocertificazioni, sarà revocata l'aggiudicazione e la Fondazione affiderà ad altra Impresa la fornitura, utilizzando se possibile la graduatoria della presente gara.
Provvederà inoltre ad addebitare alla Impresa inadempiente il maggior costo sostenuto, fatta salva la possibilità di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti anche sull'importo delle fatture in attesa di liquidazione.

ART. 10: Presentazione fatture e modalità pagamenti

La società aggiudicataria provvederà ad emettere le fatture riferite agli ordinativi d'acquisto emessi dalla Fondazione con riferimento ai prodotti oggetto della presente fornitura, regolarmente eseguita.

In osservanza alle disposizioni previste dal Decreto Legge n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89, che introduce l'obbligo della fatturazione elettronica nei rapporti con i propri Fornitori fissato per il 31 marzo 2015, di seguito si indicano le nuove modalità di fatturazione elettronica.
La ricezione delle fatture elettroniche avverrà attraverso la soluzione di intermediazione (HUB) della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell'Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche contenute nel Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 ("Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244").

Le fatture elettroniche indirizzate alla Fondazione devono fare riferimento al seguente Codici Univoci Ufficio così come censiti su www.indicepa.gov.it.

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA, per tutti i casi in cui si applica, dovranno riportare necessariamente:

Tutte le fatture elettroniche che saranno emesse a partire dall'anno 2016, per prestazioni di servizi per forniture di beni/servizi dovranno essere inviate tramite SDI, ai seguenti riferimenti istituzionali:

Per la Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori:

Denominazione Ente:	Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori
Indirizzo:	Via Pergolesi, 33 – 20900 Monza (MB)
Codice IPA:	KGLIPRLH
Codice Univoco Ufficio:	K5927N
Nome dell'Ufficio:	Fatture Elettroniche
Cod. Fisc. del Servizio di F.E.:	12698710964
Partita Iva:	12698710964

Per ASST Lodi:

Denominazione Ente:	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI LODI
Indirizzo:	PIAZZA OSPITALE, 10 – 26900 LODI
Codice IPA:	asstlo
Codice Univoco Ufficio:	SYN8BN
Nome dell'Ufficio:	SC Bilancio, programmazione finanziaria e contabilità
Cod. Fisc. del Servizio di F.E.:	09322180960
Partita Iva:	09322180960

Per ASST Melegnano e della Martesana:

Denominazione Ente:	ASST Melegnano e della Martesana
Indirizzo:	Via Pandina n.1 - 20070 Vizzolo Predabissi (MI)
Codice IPA:	Asstmm
Codice Univoco Ufficio:	UFTAVP
Nome dell'Ufficio:	Uff_eFatturaPA
Cod. Fisc. del Servizio di F.E.:	09320650964
Partita Iva:	09320650964

1. Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010;
2. Il codice unico di progetto (CUP) in caso di fatture riferite a progetti di investimento pubblico.

Inoltre, per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza di talune informazioni non obbligatorie, che tuttavia Regione Lombardia ha ritenuto indispensabili per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali e in particolare sono:

1. Data e Numero d'Ordine d'Acquisto (associato a ciascuna riga fattura)
2. Data e Numero del DDT per i beni (associato a ciascuna riga fattura)
3. Totale documento
4. Codice fiscale del cedente
5. In generale, il medesimo livello di dettaglio dell'ordine di acquisto emesso.

Le informazioni di cui sopra si ritengono necessarie per agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture nei tempi concordati e pertanto obbligatorie.

Il pagamento delle fatture avverrà entro 60 giorni decorrenti dalla data di ricevimento ed accettazione delle stesse secondo le modalità espressamente previste dalla legge.

La liquidazione della fattura avverrà solo ed esclusivamente a seguito della eseguita verifica di conformità della prestazione ed attestazione di regolare esecuzione della fornitura, da parte degli uffici competenti e, laddove individuato, dal DEC o del referente aziendale dell'appalto.

Si precisa che, in ogni caso, il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo per la risoluzione del contratto o per l'interruzione del servizio da parte della Impresa aggiudicataria, la quale è tenuta a continuare il servizio sino alla scadenza naturale del contratto.

Le note di credito a favore dell'Azienda dovranno essere trasmesse con tempestività e, comunque, non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di richiesta di nota di credito, la relativa fattura non potrà essere liquidata, nemmeno parzialmente, fino a quando non sarà pervenuta all'Azienda la nota di credito. I termini di pagamento decorreranno dalla data di ricevimento delle note di credito.

L'inosservanza anche di una sola delle clausole previste nel presente capitolato, sarà motivo d'interruzione dei termini di pagamento.

La liquidazione delle fatture resta, comunque, subordinata al rispetto integrale da parte dell'aggiudicataria del presente Capitolato speciale, del contratto e di tutte le eventuali integrazioni pattizie intervenute in corso di vigenza del contratto e debitamente documentate; in caso contrario, il termine sopra indicato rimane sospeso, a favore della Fondazione, fino alla rimozione totale dell'impedimento da parte del fornitore.

La liquidazione delle fatture resta, inoltre, subordinata, alle verifiche condotte dalla Fondazione in ordine alla regolarità dei versamenti, da parte del soggetto aggiudicatario, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti e/o soci nel caso di società cooperative.

ART. 11: INFORMATIVA PRIVACY - Regolamento 679/2016/UE

Ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, informiamo che Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori in Via Pergolesi, 33 - 20900 Monza (MB), in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali da Lei forniti, ai fini della gestione ed esecuzione delle procedure di acquisizione di beni e servizi ai sensi del d. Lgs. 36/2023 e della vigente normativa in materia di contratti pubblici.

Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori di Monza garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

1. Data Protection Officer (DPO) / Responsabile della Protezione dei dati (RPD) (Art. 13.1, lett. b) Reg.679/2016)

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto:

Nominativo del DPO	P.IVA	Via/Piazza	CAP	Comune	Nominativo del DPO
Liguria Digitale S.p.A.	02994540108	Via Melen, 77	16152	Genova (GE)	Ing. MAURIZIO PASTORE

Il Data Protection Officer è reperibile presso la sede della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori in Via Pergolesi, 33 - 20900 Monza (MB). In caso di istanze/comunicazione scritte da inviarsi in modalità digitale il Data Protection Officer può essere contattato utilizzando i recapiti istituzionali dell'ente (Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori via Pergolesi, n. 33 – 20900 Monza (MB), tel 039.233.1, pec: protocollo@pec.irccs-sangerardo.it) o dpo@irccs-sangerardo.it.

2. Finalità del trattamento dei dati personali (Art. 13.1.c Regolamento 679/2016)

Tutti i dati personali comunicati sono trattati dal Titolare del trattamento per le seguenti finalità:

- Gestione delle procedure di acquisizione di beni e di servizi (richiesta e ricezione dell'offerta, graduatoria e aggiudicazione)
- Esecuzione e gestione del contratto e dei relativi adempimenti
- Attività amministrative derivanti dagli obblighi contrattuali
- Pubblicazioni obbligatorie ai sensi del d.lgs. 36/2023 e del d.lgs. 33/2013

La liceità del trattamento si rinviene nelle seguenti norme:

- Art. 6, par. 1, lett. b) GDPR
- Art. 6, par. 1, lett. c) GDPR, in relazione a quanto previsto dalla normativa in materia di contratti pubblici
- Art. 10 GDPR e art. 2-octies, comma 3, lett. i) d.lgs. 96/2003 relativamente ai dati relativi a condanne penali e reati.

3. Tipologia di dati

I dati personali che verranno trattati sono stati ottenuti direttamente dall'interessato.
I dati personali che verranno trattati per le finalità indicate sono:

- Dati identificativi
- Dati di contatto
- Dati contabili
- Dati idonei a rivelare le cariche pubbliche rivestite
- Informazioni contenute nel curriculum vitae (istruzione, formazione, esperienze e competenze professionali)
- Posizione contributiva ed economica
- Dati relativi a reati e condanne penali per le verifiche richieste dalla normativa sugli appalti pubblici e in materia di antiriciclaggio.

4. Natura del conferimento

Il conferimento dei suoi dati personali per le finalità indicate è obbligatorio.
Il mancato conferimento dei dati non consentirà all'interessato di procedere all'esecuzione del contratto o di svolgere correttamente tutti gli adempimenti correlati.

5. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1, lett. e) Reg. 679/2016)

I dati personali dell'Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati):

- Soggetti appositamente autorizzati dal Titolare e in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 GDPR;
- Forze dell'ordine, enti governativi, organismi di regolamentazione, autorità giudiziarie o altri organi della pubblica amministrazione, che agiscono nella loro qualità di titolari autonomi di trattamento, a cui sia obbligatorio comunicare i Dati Personali in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità;
- fornitori di servizi IT per la gestione dell'infrastruttura tecnologica dei sistemi informativi e delle reti di telecomunicazione i quali agiscono tipicamente in qualità di responsabili del trattamento ex art. 28 del GDPR;

Si precisa che alcuni dati sono soggetti a obblighi di pubblicazione per ragioni di trasparenza, di accesso amministrativo (Legge 241/1990), di accesso civico generalizzato (D.lgs. 33/2013).

6. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2, lett. a) Reg. 679/2016)
Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori di Monza di Monza dichiara che i dati personali dell'Interessato oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti nel Massimario di Scarto approvato dalla Regione Lombardia attualmente in vigore e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi.

7. Trasferimento dati verso un paese terzo (art. 13.2, lett. f) Reg. 679/2016)

I dati personali non verranno trasferiti fuori dall'Unione Europea.

8. Diritti dell'interessato (Art. 13.2, lett. b) Reg. 679/2016)

Si comunica che, in qualsiasi momento, l'Interessato può esercitare i diritti di seguito indicati rivolgendosi al Titolare o scrivendo al DPO all'indirizzo dpo@irccs-sangerardo.it:

- Diritto di chiedere, ex Art. 15 Reg. 679/2016, di poter accedere ai propri dati personali;
- Diritto di chiedere, ex Art. 16 Reg. 679/2016, di poter rettificare i propri dati personali, ove quest'ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi e con la necessità di tutelare in caso di contenzioso giudiziario i professionisti sanitari che li hanno trattati;

- Diritto di chiedere, ex Art. 17 Reg. 679/2016, di poter cancellare i propri dati personali, ove quest'ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi e con la necessità di tutelare in caso di contenzioso giudiziario i professionisti sanitari che li hanno trattati;
- Diritto di chiedere, ex Art. 18 Reg. 679/2016, di poter limitare il trattamento dei propri dati personali;
- Diritto di chiedere, ex Art. 20 Reg. 679/2016, la portabilità dei propri dati personali.

9. Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2, lett. d) Reg.679/2016)

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizionale, se ritiene che il trattamento dei dati che la riguardano, violi quanto previsto dal Reg. UE 679/2016, ai sensi dell'art. 15 lettera f) del succitato Reg. UE 679/2016, è previsto il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (Autorità di controllo www.garanteprivacy.it).

10. Modifiche informativa

Nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, eventuali modifiche della presente Informativa sulla privacy saranno portate attivamente all'attenzione degli interessati con modalità appropriate.
In particolare, eventuali modifiche saranno rese pubbliche con la seguente modalità: aggiornamento dell'informativa privacy pubblicato sul sito internet: https://www.irccs-sangerardo.it

11. Protezione dei dati

Il Fornitore dichiara di aver ricevuto le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, circa il trattamento dei dati personali, conferiti nell'ambito della procedura e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa.
In ragione dell'oggetto del Contratto, ove il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, il medesimo potrà essere nominato dal Titolare "Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; nel caso, il Fornitore si impegna ad accettare la nomina a Responsabile del trattamento da parte del Titolare relativamente ai dati personali di cui lo stesso è Titolare del trattamento e che potranno essere trattati dal Fornitore nell'ambito dell'erogazione dei servizi contrattualmente previsti.
Nel caso in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o nel caso di nomina a Responsabile, agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, il Titolare diffiderà il Fornitore ad adeguarsi assegnandogli un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato; in caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, resa anche ai sensi dell'art. 1454 cc, il Titolare in ragione della gravità potrà risolvere il contratto o escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
Il Fornitore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento dei dati personali. Il fornitore si impegna ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679), ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. In particolare, si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, pertinenti e necessari all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

ART. 12: Rispondenza a normative vigenti e Sicurezza del lavoro - Applicabilità dell'obbligo ex art. 26 c.3 bis D. Lvo 81/08

PER Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori

PRESCRIZIONI GENERALI

L'Aggiudicatario deve rispettare scrupolosamente, in ogni fase dell'attività oggetto dell'appalto, tutte le norme legislative e regolamentari vigenti sulla prevenzione degli infortuni, sulla sicurezza e sull'igiene nei luoghi di lavoro.

Fra le disposizioni di cui sopra si richiamano in particolare:

- D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81: “Attuazione dell’ART. 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- D.M. 3 settembre 2021 Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- D.M. 19 marzo 2015 Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002;
- D.M. 3 agosto 2015 – Norme tecniche di prevenzione incendi aggiornato con D.M. 12 aprile 2019, D.M. 18 ottobre 2019 e modifiche introdotte dal D.M. 24 novembre 2021.

Tra gli obblighi derivanti all’aggiudicatario dalle suddette norme, si richiamano in particolare i seguenti:

- rispettare regolamenti e disposizioni interni, portati a sua conoscenza dalla Fondazione;
- impiegare personale e mezzi idonei ad ogni lavorazione/attività;
- istruire e responsabilizzare il proprio personale al fine di garantire la propria e altrui sicurezza;
- dotare il proprio personale dei dispositivi di protezione individuale necessari, in merito ai quali dovrà assicurare una formazione adeguata, organizzare l’addestramento all’uso se richiesto, esigerne il corretto impiego;
- controllare la rigorosa osservanza delle norme di sicurezza e d’igiene del lavoro da parte del proprio personale e d’eventuali subappaltatori;
- predisporre tutte le segnalazioni di pericolo eventualmente necessarie;
- fornire all’Amministrazione Appaltante tempestiva segnalazione d’ogni circostanza di cui viene a conoscenza, anche non dipendente dall’attività appaltata, che possa essere fonte di pericolo;

L’Aggiudicatario dovrà essere in possesso di tutte le autorizzazioni, permessi e ogni altro documento in tema di prevenzione e sicurezza del lavoro che dovessero rendersi in qualsiasi momento necessari per l’espletamento dell’appalto; sono a suo carico tutte le incombenze e spese necessarie per l’ottenimento di quanto sopra.

Ferme restando le responsabilità dell’Aggiudicatario riguardo alla sicurezza, la Fondazione ha la facoltà di controllare che lo svolgimento dell’appalto avvenga nel rispetto delle condizioni di sicurezza contenute nel presente articolo e, in caso d’inadempienza, di far sospendere l’esecuzione del servizio, riservandosi di valutare ogni altra eventuale azione a tutela dei propri interessi.

RISCHI DA INTERFERENZE:

In osservanza dell’ART. 26 del D. Lgs. n. 81 del 9 Aprile 2008, la Fondazione:

- fornisce all’appaltatrice puntuali informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui la stessa è destina ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività; queste informazioni sono contenute nell’opuscolo informativo “Rischi lavorativi specifici negli ambienti della Fondazione e misure di prevenzione ed emergenza” **(allegato 5bis)**
- promuove la cooperazione e coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione di cui al comma 2 dell’ART. 26 del D.L.vo N. 81 del 9 Aprile 2008 e a tal fine ha predisposto il “documento unico di valutazione dei rischi”, di seguito denominalo DUVRI preliminare **(e relativi documenti di cui all’ALLEGATO 5)**, contenente le misure per eliminare o, in caso d’impossibilità, ridurre al minimo i rischi da interferenze che **questa Azienda provvederà a richiedere alla ditta aggiudicataria, opportunamente integrato, debitamente controfirmato.**

ART. 13: Convenzioni ai sensi articolo 1, c. 449 L. 296/2006 (Finanziaria 2007), ovvero dell’Accordo Interaziendale per la disciplina di forme aggregate riguardanti l’approvvigionamento e la gestione di beni e di servizi.

Qualora nel corso del presente contratto,

1. il sistema di convenzioni per l’acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni realizzato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’articolo 1, comma 449 della L. 296/2006 (Finanziaria 2007) comprendesse anche forniture di prodotti di cui alla presente gara;

ovvero

2. l'Accordo interaziendale per la programmazione e le modalità di gestione delle procedure di gara in forma aggregata riguardanti la fornitura di beni e servizi delle Aziende aderenti all'Unione formalizzata Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori di Monza interaziendale in materia di acquisti denominata "Unione 26:ATS BRIANZA-PAVIA", di cui la fa parte, esperisse gare collettive comprendenti anche forniture di prodotti di cui alla presente gara;

ovvero

3. la Centrale Regionale degli acquisti della Regione Lombardia esperisse gare collettive comprendenti anche forniture di prodotti di cui alla presente gara;

la Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori di Monza avrà la facoltà di:

4. procedere, con le Imprese aggiudicatarie della presente procedura, ad apposito negoziato per uniformarsi alle eventuali condizioni economiche migliorative delle convenzioni suddette,
5. in caso di esito negativo del negoziato, di recedere dal contratto in qualsiasi momento lo ritenesse opportuno, con preavviso da notificarsi al fornitore entro 30 giorni.

ART. 14: Revisione prezzi

Si rinvia a quanto espressamente stabilito dal Disciplinare di gara.

ART. 15: Controversie

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del contratto, Foro esclusivo competente sarà il Tribunale di Monza.
In ogni caso, nelle more d'eventuale giudizio dell'autorità giudiziaria, la Impresa fornitrice non potrà sospendere o interrompere la fornitura pena l'incameramento della cauzione posta a garanzia della fornitura e fatta salva la possibilità per la Fondazione di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti.

ART. 16: Mutamento condizioni iniziali

Qualora, in relazione ad eventuali nuovi provvedimenti delle competenti autorità regionali, l'assetto strutturale della Fondazione dovesse subire modificazioni, l'Aggiudicatario si obbliga sin d'ora:

1. nell'ipotesi d'afferimento alla Fondazione d'altre strutture o anche in seguito ad intervenute riorganizzazioni funzionali dei Presidi afferenti alla Fondazione: a fornire, ai sensi delle norme vigenti, alle condizioni tutte di cui agli atti di gara, le maggiori quantità di prodotti necessarie, salva in ogni caso la facoltà delle parti di convenire un minor prezzo in funzione dell'incremento quantitativo della fornitura;
2. nell'ipotesi d'afferimento ad altri Enti di strutture oggi appartenenti alla Fondazione: a proseguire la fornitura, alle condizioni tutte di cui agli atti di gara, a favore dell'Ente nuovo assegnatario delle strutture, salvo il diritto di quest'ultimo di recedere dal contratto, mediante raccomandata A/R, da comunicarsi entro sei mesi dalla data d'efficacia del provvedimento che ha disposto la variazione strutturale. L'esercizio di recesso (Art. 1373 c.c.) determinerà lo scioglimento del vincolo contrattuale senza effetto retroattivo sulle prestazioni già eseguite o in corso d'esecuzione.

ART. 17: Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto esplicitamente nel presente Capitolato, l'appalto sarà disciplinato dalle norme del D.Lgs. n. 36/2023 del Codice Civile.
È da intendersi che i concorrenti siano a conoscenza delle norme del presente capitolato e pertanto essi non potranno accampare alcuna ignoranza in merito.